Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Sabato, 23 febbraio 1935 - Anno XIII — Numero 46

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 81.

Modificazione della denominazione del comune di Gemona, in provincia di Udine, in « Gemona del Friuli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di modificare, nell'interesse del regolare svolgimento dei servizi postali e telegrafici, la denominazione del comune di Gemona in « Gemona del Friuli »;

Viste le deliberazioni 24 settembre 1932 del podestà di Gemona e 13 ottobre 1932 del Rettorato della provincia di Udine;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Gemona, in provincia di Udine, è modificata in « Gemona del Friuli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 82.

Proroga del termine delle agevolazioni fiscali concesse alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 411 del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1549, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine delle agevolazioni fiscali concesse alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria col succitato art. 411;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le agevolazioni di cui alle precedenti suaccennate disposizioni legislative;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui all'art. 411 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, già prorogato al 20 luglio 1935, in conformità del R. decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1549, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è ulteriormente prorogato di cinque anni.

Il presente decreto avrà effetto dal 21 luglio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII, n. 83.

Fissazione della circoscrizione territoriale del Regio consolato generale in Innsbruck e del Regio consolato in Klagenfurt.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2814, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le circoscrizioni del Nostro consolato generale in Innsbruck e del Nostro consolato in Klagenfurt sono fissate come appresso:

Consolato generale in Innsbruck: Tirolo meno il Capitanato Distrettuale di Lienz (Tirolo orientale), Voralberg e Salisburghese;

Consolato in Klagenfurt: Carinzia e Capitanato Distrettuale di Lienz (Tirolo orientale).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 84.
Erezione in parrocchia della Chiesa « Regina Pacis », in Milanino presso Cusano.

N. 84. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 12 settembre 1934, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa sotto il titolo di « Regina Pacis », con la stessa denominazione, in Milanino presso Cusano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 85.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale di S. Domenico, in Montalbano d'Elicona.

N. 85. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale di S. Domenico, in Montalbano d'Elicona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 86.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Carmelitane di S. Teresa, in S. Martino a Campi Bisenzio (Firenze).

N. 86. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Carmelitane di S. Teresa, in S. Martino a Campi Bisenzio (Firenze) e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto anzidetto di immobili, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII, n. 87.
Devoluzione della « Fondazione 39° Reggimento fanteria » a favore del medesimo Reggimento ricostituito.

N. 87. R. decreto 24 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione 39° Reggimento fanteria » costituita col capitale di L. 10.000 nominali a favore di detto Reggimento ed eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, già devoluta a favore del 40° Reggimento fanteria, in applicazione del R. decreto 27 luglio 1928, n. 2186, viene devoluta al ricostituito 39° Reggimento fanteria, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.
Approvazione dei programmi di concorso per insegnanti di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia e per istruttrice pratica nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 37 del regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, approvato con R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153;
Richiamati i propri decreti 8 maggio 1933 e 12 febbraio 1934 concernenti l'approvazione dei programmi di concorso a posti di direttori, di insegnanti e di istruttori pratici nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi programmi di concorso per insegnante di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia e per istruttrice pratica nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Programma di esame per i concorsi a posti di insegnante di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia.

A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema compreso nel programma delle materie che formano il raggruppamento delle cattedre per l'insegnamento di economia domestica, con esclusione però del disegno professionale, in considerazione che tale insegnamento costituisce oggetto di una particolare prova grafica.

La Commissione esaminatrice sceglierà, a norma del primo comma dell'art. 39 del regolamento, tre temi di economia domestica generica, tre di economia domestica con riferimento alla merceologia e tre con riferimento alla contabilità.

I temi di economia domestica generica, si riferiranno prevalentemente a concetti di indole etica-sociale-igienica, di evidente importanza nell'ambiente domestico e per la costituzione stessa della famiglia.

I temi di economia domestica, con riferimento alla merceologia, tenderanno ad accertare che la candidata possegga le conoscenze pratiche e le norme che devono essere di guida nell'acquisto, nella manutenzione e nella conservazione del mobilio, degli arredi e delle vestimenta; e conosca i criteri relativi all'alimentazione.

I temi di economia domestica con riferimento alla contabilità, mireranno ad accertare nella candidata i criteri e le norme per l'ordinamento economico della famiglia (azienda domestica). Di conseguenza potranno richiedere la compilazione di un inventario o di un preventivo per l'arredamento della casa, o di un bilancio domestico (preventivo o di chiusura), o di una registrazione di azienda casalinga.

Per ciascuno dei tre predetti gruppi di temi si procederà al sorteggio di un tema, giusta il secondo comma del citato articolo del regolamento: fra i tre temi così sorteggiati la candidata ha facoltà di scelta.

B) La prova grafica si riferirà, come si è premesso, esclusivamente al disegno professionale e consisterà nello schizzo e nel successivo disegno in vera grandezza di tutta o di parte di una composizione decorativa avente per oggetto un ornamento della casa o un indumento personale.

C) La prova orale comprenderà una lezione e un colloquio. Il tema della lezione sarà sorteggiato dalla candidata fra tre temi precedentemente scelti dalla Commissione giudicatrice fra tre serie di temi formulati dai commissari in corrispondenza alle tre discipline formanti la cattedra, in conformità dei programmi approvati con decreto Ministeriale 8 novembre 1930 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1930).

Il colloquio consterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà sui programmi che seguono.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di rivolgere alla candidata domande intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune interrogazioni, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti, alla sua precedente attività professionale ed alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre però con riferimento alle materie costituenti la cattedra.

Le concorrenti verranno provate, durante il colloquio, anche sulle loro attitudini nella esecuzione delle esercitazioni pratiche comprese nel programma di economia domestica.

PROGRAMMI PER IL COLLOQUIO.

A) Economia domestica:

Aspetto economico della famiglia ed importanza dei fattori economici nello svolgimento della vita familiare.

Prospetto dei bisogni economici della famiglia - Educazione economica della massaia.

L'economia domestica come arte e come scienza.

La casa considerata quale centro di vita familiare - Sua posizione ed orientamento - Requisiti costruttivi - Criteri igienici ed economici - Pigione e spese connesse - Illuminazione e riscaldamento - Vari sistemi di impianti relativi - Impianti igienici ed utilitari accessori di una casa: aspiratori, ventilatori, campanelli elettrici, telefoni, ecc.

Arredamento razionale della casa - Manutenzione e conservazione dei mobili e degli arredi.

Vestimenta e loro accessori - Criteri di scelta, di manutenzione e di conservazione.

Guardaroba familiare.

Alimenti - Concetto fisiologico ed economico della loro sufficienza - La razione e i suoi coefficienti.

Concetti pratici sui principi alimentari riparatori - Sostanze proteiche - Grassi - Amidacei e zuccherini - Loro espressione in indici calorifici - Tabelle di calcolo - Vitamine.

Purezza degli alimenti - Adulterazione, sofisticazione e falsificazione degli alimenti. Mezzi pratici di ricognizione - Igiene alimentare.

Alimenti prevalentemente amidacei.

Zucchero e sostanze affini - Valore fisiologico e nutritivo.

Sostanze animali derivate - Importanza del latte e dei suoi derivati nell'alimentazione e in particolar modo nelle diete infantili, dei malati e dei convalescenti.

Coagulazioni artificiali e spontanee - Conservazione temporanea del latte - I derivati alimentari del latte.

Le uova e le loro caratteristiche alimentari.

Fauna alimentare - Carni fresche e carni conservate.

Importanza dell'autoclave e risorse equivalenti di carattere familiare.

I grassi da cucina vegetali ed animali - Loro ufficio nell'alimentazione.

Erbaggi e frutta.

Delle conserve in genere e di quelle di frutta in ispecie.

Metodi di prevenzione delle fermentazioni e delle muffe.

Condimenti.

Bevande.

Costo e valore nutritivo dei vari alimenti.

Criteri di scelta in rapporto alla loro utilità.

B) Merceologia.

Concetto di merce - Classificazione e caratteri principali delle merci.

Metalli comuni e preziosi - Loro qualità ed utilizzazione.

Acque potabili e non potabili - Acque minerali.

Prodotti chimici usati nell'economia domestica - Fertilizzanti.

Cenni sui più comuni materiali da costruzione, pietre, mattoni, calci, cementi, ferro, legno, ecc.

Prodotti ceramici - Vetrerie.

Pietre preziose ed ornamentali.

Combustibili naturali ed artificiali, solidi, liquidi e gassosi - In particolare: legna, carbone di legna, torba, lignite, litantrace ed antracite, coke, agglomerati; petrolio e derivati, gas illuminante.

Cenno sull'utilizzazione dei sottoprodotti della distillazione del carbon fossile.

Cenni sulle sostanze coloranti naturali e artificiali.

Oli e profumerie - Gomma, resina, caucciù, guttaperca.

Cereali con speciale riguardo al grano e suoi derivati pane e pasta; al riso; al granoturco, ecc. - Farine alimentari diverse.

Ortaggi - Legumi freschi e conservati - Pomodoro fresco e in conserva - Patate.

Frutta fresca e conservata - Agrumi e derivati.

Zuccheri e miele.

Fiori e cenno sulle piante ornamentali e medicinali.

Latte, i latticini freschi e i formaggi - Latte condensato e farine lattee.

Grassi: oli commestibili diversi - Burro - Grassi di maiale.

Saponi - Candele - Glicerina - Cere.

Carni e pesci - Classificazione e particolarità - Metodi per conservarli.

Uova - Principale loro utilizzazione - Metodi di conservazione.

Caffè e surrogati - Tè - Cacao - Cioccolata.

Spezie più in uso fra noi.

Bevande alcooliche: vino, birra, liquori, ecc.

Aceto.

Fibre tessili naturali: minerali, vegetali e animali - Fibre tessili artificiali.

Filati e tessuti - Loro varie specie, qualità e caratteristiche - Cenni sulla loro tintura.

Pelli e pellicce - Loro origine, qualità ed uso.

Materiali vari adoperati per la fabbricazione di oggetti di ornamento e di uso domestico: avorio, osso, corno, coralli, madreperla, spugne, celluloide, bauxite, ecc.

C) Contabilità:

Misure e monete decimali e non decimali - Riduzione di misure e di monete non decimali in decimali e viceversa

Interesse e sconto semplice; metodi pratici per la loro ricerca. La cambiale e i titoli affini.

Conti correnti semplici e ad interesse; metodo diretto e a giorno di chiusura presunta.

Monete e loro elementi - Parità monetaria.

Fondi pubblici e privati; loro quotazione; calcoli relativi alle compere e vendite al saggio percentuale d'impiego del capitale.

Concetto di azienda e in particolare dell'azienda domestica.

Azienda domestica: inventario, bilancio ed esercizi di registrazione.

Inventario di piccola azienda di lavoro.

Registrazione di un breve periodo di tempo per un'azienda di lavoro senza capitale o con piccolo capitale - Determinazione del reddito.

Fattura di lavori eseguiti - Ricevute e quietanze.

Programma di esame per i concorsi a posti di istruttrice pratica.

A) La prova scritta consisterà nell'esposizione di argomenti di particolare interesse per l'insegnamento professionale riferito alle esercitazioni pratiche, quali, ad esempio, il graduale svolgimento di un programma annuale o di parte di esso, o un riassunto di una serie di lezioni pratiche svolte, o una richiesta del materiale occorrente per l'attrezzatura di laboratorio o per determinati lavori. La prova scritta potrà anche avere a soggetto argomento non strettamente tecnico, quale: l'utilità dell'insegnamento professionale nell'educazione della donna; l'utilità dell'incremento delle piccole industrie; l'importanza delle industrie femminili che conservano e valorizzano anche all'estero le tradizionali lavorazioni regionali italiane; la finalità che il Governo Nazionale vuol raggiungere incoraggiando la creazione di una moda italiana, ecc.

Tale prova servirà, non soltanto a valutare la preparazione della candidata, ma anche a far rilevare la sua capacità ad esprimersi in forma chiara e corretta.

Tra i temi proposti da ciascun commissario ne saranno scelti tre, fra i quali la sorte designerà quello da svolgere.

B) La prova pratica comprenderà anche un saggio grafico.

Essa consisterà: *a*) nella esecuzione di un capo di biancheria o di vestiario con eventuale decorazione, che potrà essere o sol-

tanto disegnata, o campionata in rapporto alla sua complessità e al tempo assegnato per la prova stessa;

b) in un saggio grafico che consisterà nello schizzo a mano libera e nel successivo sviluppo, completo o limitato ad un particolare in grandezza naturale (a giudizio della Commissione), di un motivo semplice, decorativo, per indumento personale o per un oggetto di adornamento della casa. La candidata dovrà indicare in quale modo intenderebbe eseguire il lavoro progettato.

La prova pratica dovrà servire a valutare l'abilità della candidata nel taglio e nella interpretazione del figurino, nella sicurezza del metodo di preparazione, nell'esattezza dei punti di cucito a mano ed a macchina, nella finezza di gusto della eventuale decorazione.

Il tema d'esame, al quale sarà sempre aggregato il relativo figurino, verrà estratto a sorte fra una terna, scelta dalla Commissione fra i temi proposti da ciascun commissario. Il figurino sarà lo stesso per tutte le candidate e consisterà, a preferenza, in una camicia da notte, o camicia da uomo, o camice da infermiera, o vestito per bambina, o camicetta, o veste da camera, ecc.

C) La prova orale comprenderà una lezione di lavoro e un colloquio.

La lezione, che servirà a dimostrare l'attitudine didattica della candidata, verterà su tema tratto dai programmi in vigore per le esercitazioni pratiche.

La candidata estrarrà a sorte due temi tra quelli formulati dalla Commissione e dovrà dichiarare subito su quale dei due intende sostenere la prova, per la cui preparazione avrà 24 ore di tempo.

Il colloquio dovrà far rilevare nella concorrente ampia conoscenza dei vari generi di lavori femminili compresi nel programma della scuola e per i quali nella prova pratica non abbia avuto modo di dimostrare la sua specifica preparazione.

Alla candidata potranno essere richieste anche delucidazioni varie, come ad esempio:

1° esposizione delle norme e delle istruzioni per la conveniente esecuzione, da parte delle allieve, di lavori compresi nel programma;

2° enumerazione del fabbisogno, tanto per gli attrezzi che per il materiale di consumo, per determinati lavori;

3° preventivi di spesa - calcolo dei tempi di lavorazione - prezzi di costo per la esecuzione di determinati lavori;

4° vari punti adoperati per l'esecuzione dei lavori di cucito e di sartoria;

5° impiego e manutenzione della macchina da cucire e dei suoi normali accessori;

6° esposizione del metodo di taglio seguito e del graduale suo svolgimento;

7° criteri generali di adattamento di stoffe e fogge alle diverse conformazioni;

8° esposizione dei criteri per l'opportuna scelta del figurino e della stoffa in rapporto al lavoro che si vuole eseguire e alla somma disponibile;

9° vari punti di merletti, ricami, maglieria a mano, rammendo;

10° conoscenza dell'uso della macchina rettilinea per maglieria semplice e con Jaquard;

11° particolari riguardanti speciali punti o lavorazioni di carattere regionale (Aemilia Ars - Assisi - Marchigiano - Palestina - Pisano - Dalmata, ecc.);

12° stiratura e finitura di lavori di cucito, sartoria, ricamo, merletti, maglieria, ecc.;

13° concetti sulla utilità pratica della divisione del lavoro e vantaggio del risparmio di tempo, del minor costo e di una maggiore precisione.

Visto, *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(524)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1935-XIII.

Concentrazione di mutue agrarie ed autorizzazione all'esercizio assicurativo della Mutua assicuratrice « La Piemontese », con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1935 della Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino (già Associazione agraria di mutua assicurazione contro i danni degli incendi « La Fubinese », con sede in Fubine, Monferrato, costituita con decreto prefettizio del 1° agosto 1923, ai sensi del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759) per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni dell'incendio;

Visto lo statuto sociale approvato con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci in data 9 gennaio 1935, modificato in data 1° febbraio 1935;

Considerato che l'Associazione mutua « La Piemontese » risulta dalla concentrazione di mutue assicuratrici di rischi agricoli già operanti nel ramo incendio, in base al R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e che si propone la continuazione dell'attività assicurativa precedentemente svolta, adeguandosi alle recenti disposizioni di legge;

Vista la dichiarazione provvisoria n. 298840 in data 6 febbraio 1935 rilasciata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti di Roma per l'importo di L. 200.000, rappresentanti il deposito cauzionale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100;

Considerato che risultano verificate le condizioni previste dal R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, circa la costituzione del fondo di garanzia;

Viste le deliberazioni con le quali le associazioni mutue appresso indicate hanno decisa la concentrazione del loro esercizio assicurativo nella predetta Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese »;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni delle associazioni mutue sotto elencate concernenti la concentrazione dell'esercizio assicurativo nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino:

Mutua Incendi, con sede in Villa S. Secondo.
La Previdente, con sede in Maretto.
La Viarigina, con sede in Viarigi.
L'Ottigliese, con sede in Ottiglio.
Associazione Agricola Mutua Assicurazione, con sede in Sardigliano.
La Felizzanese, con sede in Felizzano.
La Concordia, con sede in Soglio d'Asti.
La Villafranchese, con sede in Villafranca d'Asti.
La Benifica, con sede in Cocconato.
La Moransenghese, con sede in Moransengo Cocconato.
La Altavillese, con sede in Cerro Tanaro.
La Casorzese, con sede in Casorzo.
Risveglio, con sede in Quattordio.
La Cameranese, con sede in Camerano Casasco.
La Castelmolina, con sede in Castelletto Molino.
L'Unione, con sede in Montechiaro d'Asti.
La Viglianese, con sede in Vigliano d'Asti.
La Predosina, con sede in Predosa.
La Rocca, con sede in Rocca d'Arazzo.
La Ticinetese, con sede in Ticineto.
San Barnaba, con sede in Isola d'Asti.
La Piepassina, con sede in Quattordio Piepasso.
L'Annonese, con sede in Castello d'Annone.
La Ritiratese, con sede in Ritirata di Valmacca.
La San Carlese, con sede in San Carlo di Ciriè.
La Borghesina, con sede in Borgo S. Martino.

Associazione Agricola Mutua Assicurazione Incendio, con sede in Baldichieri.
La Piovatese, con sede in Piovà d'Asti.
La Balzolese, con sede in Balzola.
L'Alleanza, con sede in Corsione d'Asti.
La Tonenghese, con sede in Tonengo.
La Cinagliese, con sede in Cinaglio.
Società Mutua Assicurazioni Incendi, con sede in Tiglione d'Asti.
La Pancalierese, con sede in Pancalieri.
La Previdente, con sede in S. Francesco al Campo.
La Tranese, con sede in Trana.
La Reanese, con sede in Reano.
L'Unione Coazzese, con sede in Coazze.
La Cafassese, con sede in Cafasse.
La Moriondese, con sede in Moriondo Torinese.
La Risagliarda, con sede in S. Germano Chisone.
La Aviglianese, con sede in Avigliana.
La Prarostina, con sede in Prarostino.
La Givolettese, con sede in Givoletto.
La Virlese, con sede in Virle Piemontese.
La Cavagnolese, con sede in Cavagnolo.
La Mathiese, con sede in Mathi Canavese.
La Foglizzese, con sede in Foglizzo.
La Lombriaschese, con sede in Lombriasco.
La Cumianese, con sede in Cumiana.

Art. 2.

La Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nelle provincie del Piemonte l'assicurazione contro i danni dell'incendio, limitatamente ai rischi agricoli.

Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

(512) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1935-XIII.
Nomina dell'on. avv. Bruno Biagi a membro di diritto della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934 con il quale l'on. prof. dott. Giuseppe Bottai, quale presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, è nominato membro di diritto della Sezione delle assicurazioni nella Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1935 con il quale l'on. prof. dott. Giuseppe Bottai è stato nominato Governatore di Roma;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1935 con il quale l'on. avvocato Bruno Biagi è nominato presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Decreta:

L'on. avv. Bruno Biagi, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, è nominato membro di diritto della Sezione delle assicurazioni della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione dell'on. prof. dottor Giuseppe Bottai.

Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(529)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1935-XIII.
Determinazione delle quote per tessera e contributo associativo a carico dei proprietari e affittuari coltivatori diretti che svolgono anche attività di braccianti presso terzi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1934, in base al quale i proprietari e gli affittuari coltivatori come tali costituiscono una separata Associazione e per la loro attività di braccianti presso terzi appartengono altresì alla organizzazione dei salariati e braccianti;
Ritenuta la opportunità di addivenire per questa categoria a speciali mitigazioni delle quote per tessere e contributi associativi nei confronti della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Visti i propri decreti del 7 dicembre 1934, in cui sono determinate le quote per tessere e contributi associativi a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alle Confederazioni predette;
Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

Per i proprietari ed affittuari coltivatori diretti che esplichino anche attività di braccianti presso terzi, la quota per tessera e contributo associativo è determinata come segue:

a) alla Confederazione fascista degli agricoltori L. 2;
b) alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura: quota per tessera di L. 4, oltre i contributi facoltativi nelle misure seguenti:

	Uomo	Donna
Agrigento	L. 2	L. 1
Alessandria	» 2	» 1
Ancona	» 1	» 0,50
Aosta	» 2	» 1
Aquila	» 1	» 0,50
Arezzo	» 0,50	» 0,50
Ascoli Piceno	» 1	» 0,50
Avellino	» 1	» 0,50
Bari	» 2	» 1
Belluno	» 1	» 0,50
Benevento	» 2	» 1
Bergamo	» 2	» 2
Bologna	» 8	» 4,50
Bolzano	» 2	» 2
Brescia	» 2	» 1,50
Brindisi	» 2	» 1
Cagliari	» 1	» 0,50
Caltanissetta	» 2	» 2
Campobasso	» 2	» 1
Carrara	» 1	» 1
Catania	» 2	» 2
Catanzaro	» 1	» 0,50
Chieti	» 2	» 1
Como	» 2	» 1
Cosenza	» 2	» 1
Cremona	» 4	» 3
Cuneo	» 2	» 1

	Uomo	Donna
Enna	L. 2	L. 1
Ferrara	» 3	» 5
Firenze	» 2	» 1
Fiume	» 2	» 1
Foggia	» 3	» 1
Forlì	» 2	» 0,50
Frosinone	» 2	» 1
Genova	» 2	» 2
Gorizia	» 2	» 2
Grosseto	» 2	» 1
Imperia	» 1	» 0,50
Lecce	» 2	» 2
Livorno	» 3	» 0,50
Lucca	» 2	» 1
Macerata	» 2	» 2
Mantova	» 5	» 0,50
Matera	» 2	» 2
Messina	» 2	» 1
Milano	» 3	» 2
Modena:		
Zona di collina e di pianura:	» 6	» 3,50
Zona di montagna:	» 5	» 2,50
Napoli	» 2	» 2
Novara	» 4,50	» 3
Nuoro	» 1	» 0,50
Padova	» 3	» 2
Palermo	» 2	» 2
Parma	» 5	» 2,50
Pavia	» 3	» 2,50
Perugia	» 2	» 1
Pesaro	» 1	» 0,50
Pescara	» 2	» 1
Piacenza	» 4	» 1,50
Pisa	» 2	» 1
Pistoia	» 3	» 3
Pola	» 1	» 0,50
Potenza	» 2	» 2
Ragusa	» 2	» 1
Ravenna	» 5	» 2
Reggio Calabria	» 2	» 1
Reggio Emilia	» 4	» 2
Rieti	» 2	» 1
Roma	» 3	» 1,50
Rovigo	» 4	» 2,50
Salerno	» 2,50	» 1,50
Sassari	» 1	» 0,50
Savona	» 2	» 2
Siena	» 1	» 0,50
Siracusa	» 2	» 1
Sondrio	» 2	» 1
Spezia	» 2	» 1
Taranto	» 2	» 1
Teramo	» 2	» 1
Terni	» 2	» 1
Torino	» 2,50	» 2,50
Trapani	» 2	» 1
Trento	» 2	» 1
Treviso	» 3	» 1
Trieste	» 2	» 1
Udine	» 2	» 1
Varese	» 2	» 1
Venezia	» 4,50	» 3
Vercelli	» 2	» 2
Verona	L. 4	L. 2,50
Vicenza	» 2,50	» 1
Viterbo	» 2	» 1
Littoria	» 3	» 1,50

Art. 2.

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge o di contratto collettivo potrà essere richiesto ai proprietari ed affittuari coltivatori diretti che vadano a prestar opera da bracciante presso terzi.

Art. 3.

Agli effetti dell'avviamento al lavoro, la tessera rilasciata dalle Unioni degli agricoltori equivale a quella rilasciata dalle Unioni dei sindacati dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1935-XIII e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 44.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.81
Inghilterra (Sterlina)	57.72
Francia (Franco)	77.90
Svizzera (Franco)	383 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.76
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.46
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7125
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.995
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.35
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—

Rendita 3,50 % (1906)				79.50
Id. 3,50 % (1902)				78.30
Id. 3 % lordo				59.975
Prestito redimibile 3,50% - 1934				77.375
Obbligazioni Venezia 3,50 %				90.40
Buoni novennali 5 %	Scadenza	1940		102.675
Id. id. 5 %	id.	1941		102.60
Id. id. 4 %	id.	1943 (febbraio)		97.525
Id. id. 4 %	id.	1943 (dicembre)		97.375

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a 600 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, che reca norme per l'assunzione di personale ausiliario con contratto a termine;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, che reca provvedimenti a favore degli ex combattenti del cessato ruolo telefonico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva, per una volta tanto, i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Ritenuto necessario assumere 600 impiegati ausiliari, 10 dei quali con mansioni di dattilografi;

Visto il R. decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1935;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 10 ottobre 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, per ciascuna delle 50 residenze, elencate nell'allegato n. 1 del presente bando, sono indetti i seguenti concorsi, ai quali, ai sensi del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, non possono partecipare le donne:

a) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti, collocati in disponibilità il 1° luglio 1926 ed a riposo dal 1° luglio 1928;

b) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

c) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato ai giornalieri in servizio nella Amministrazione p. t. alla data del presente decreto, purchè provengano dai corsi di telegrafia pratica e di avviamento postale per avanguardisti e militi ex avanguardisti.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono indicati nell'allegato n. 1, essendo cumulativi quelli per i concorsi *a*) e *b*).

Nel suddetto allegato n. 1, di contro a ciascuna residenza e al numero relativo di posti, è indicata la rispettiva sede di esami obbligatoria.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni.

Però, il limite massimo di età per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente ed ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui detti limiti massimi di età, un aumento di 4 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per i soli partecipanti al concorso n. 35-*A* di 10 posti in Roma, di cui all'allegato n. 1, e in applicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 il limite massimo di età è di 29 anni, elevato a 34 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante la stessa siano stati imbarcati su navi mercantili, oppure che siano stati legionari fiumani; e a 43 anni per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente ed ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922; è concesso, sui detti limiti massimi di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo per gli aspiranti allo stesso concorso n. 35-*A* che, alla data del presente decreto, già prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 4.

Per partecipare ai concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno essere muniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto regio o pareggiato. Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato impero austro-ungarico.

Gli aspiranti al concorso n. 35-*A* per 10 posti di dattilografo nella sede di Roma, debbono essere forniti, oltre che del titolo di cui sopra, anche di un diploma di dattilografia; oppure di certificati o di altri documenti equipollenti.

Art. 5.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 2 del presente bando, e non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare il numero d'ordine del concorso e la rispettiva residenza, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1; elencare tutti i documenti che presenta, ed apporre la propria firma, specificando, oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

I giornalieri di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 devono altresì far risultare nella domanda la loro qualità e il corso da cui provengono.

È consentito di prendere parte a concorsi per più residenze, limitatamente però a quelle che sono raggruppate nell'allegato n. 1, contro ad una stessa sede di esami; ed in questa soltanto il candidato dovrà presentarsi a sostenere le prove.

È quindi vietato di concorrere per residenze appartenenti a gruppi diversi: e delle domande eventualmente presentate dal candidato per concorrere a residenze non appartenenti al gruppo nella cui sede di esami il candidato stesso si presenterà per sostenere gli esami, non si terrà alcun conto.

Per concorrere a più residenze dello stesso gruppo, occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo da L. 6, quante sono le residenze del gruppo alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola domanda i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono al-

legati. Nella domanda documentata sarà altresì, indicato l'ordine di preferenza delle residenze dello stesso gruppo, per le quali il candidato concorre.

La domanda documentata e le altre domande dovranno essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi. Però, tali domande dovranno essere presentate o fatte pervenire non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, non al Ministero predetto, ma soltanto alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, che è indicata nell'allegato n. 1 come sede di esami per i concorsi ai quali il candidato chiede di partecipare.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non pervengano alla competente Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi sede di esami, entro il suddetto termine di 60 giorni o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Tuttavia, i concorrenti che risiedono nelle colonie potranno, dentro il termine di 60 giorni suddetto, far pervenire la sola domanda o le domande di ammissione; però, dovranno produrre, almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti, altrimenti anche essi saranno esclusi dal concorso.

È di esclusiva competenza dei direttori di ciascuna Direzione provinciale sede di esami la verifica della regolarità e tempestività delle domande e dei prescritti documenti, nonchè l'ammissione o meno ai concorsi, tenuto conto anche delle informazioni assunte sui candidati stessi, nonchè degli eventuali accertamenti sanitari.

Art. 6.

Il direttore di ciascuna Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi sede di esami, avvertirà gli aspiranti della loro ammissione o meno ai concorsi e dei giorni in cui avranno luogo le prove, ed esporrà, contemporaneamente, nell'atrio della Direzione stessa, l'elenco degli ammessi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esami, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame, per tutti i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, nelle varie residenze, consta di tre prove scritte, secondo il programma di cui all'allegato n. 3, ad eccezione dell'esame per il concorso n. 35-*A* di 10 posti nella sede di Roma, il quale consta di due prove scritte e di una prova pratica di dattilografia, secondo il programma di cui all'allegato n. 4.

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i concorrenti del concorso n. 35-*A*, i quali abbiano ottenuto almeno sei decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Art. 8.

In ciascuna sede di esami la Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 11 formerà, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *b*), tante distinte graduatorie quanti sono i concorsi che si svolgono, secondo l'allegato n. 1, nella stessa sede di esami, elencando i concorrenti di ciascun concorso secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle tre prove di esami, ed escludendo i concorrenti che non abbiano ottenuto in ciascuna prova almeno sei decimi e nella media delle prove stesse almeno sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Simili graduatorie, con le stesse norme, la Commissione formerà per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *c*).

Art. 9.

I concorrenti ex telefonici, di cui al precedente art. 1, lettera *a*), sono dispensati dall'esame, di cui all'allegato n. 3.

Ciascuna delle Commissioni di cui al seguente art. 11, valuterà complessivamente la condotta e i precedenti di servizio di detto personale, assegnando a ciascun concorrente un voto espresso in decimi.

Non possono essere riassunti in servizio ex telefonici che abbiano riportato un voto minore di sei decimi.

Per ciascun concorso la graduatoria dei detti concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punto riportato, e, in caso di parità, con l'osservanza delle norme di cui al penultimo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

Per ciascuna residenza la Commissione di cui all'art. 11, assegnerà i posti dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 per la residenza stessa, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici di cui all'art. 1, lettera *a*), secondo l'ordine della loro speciale graduatoria, disposta dal precedente art. 9.

I posti di ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di cui al primo comma dell'art. 8, fermo restando:

a) che agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) che agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, e in loro mancanza agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706.

I posti dei concorsi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, per ciascuna residenza, saranno assegnati dalla stessa Commissione e con le stesse norme, esclusivamente ai candidati provenienti dai corsi indicati nella lettera *c*), nell'ordine della loro speciale graduatoria.

Dopo tali assegnazioni, i posti dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, che eventualmente non fossero coperti, potranno essere conferiti dalla stessa Commissione ai concorrenti compresi in una qualsiasi graduatoria della stessa sede di esami, nell'ordine della media dei voti e con l'osservanza delle norme di cui sopra.

Inoltre, i posti dei concorsi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, eventualmente ancora non coperti, potranno essere conferiti ad altri concorrenti, compresi in una qualsiasi graduatoria dei concorsi medesimi della stessa od anche di diversa sede di esami, nell'ordine della media dei voti e con l'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 11.

Per ogni singola sede di esami sarà costituita una Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, composta di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 7°, presidente, e di due funzionari della stessa Amministrazione di grado non inferiore al 9°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado 9°.

La Commissione di Roma avrà la facoltà di aggregarsi un altro membro per la sola prova pratica di dattilografia, di cui al programma pel concorso n. 35-*A* (allegato n. 4).

Art. 12.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni, e con la qualifica di impiegato ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro 5 giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto, di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti potranno essere conferiti dalla Amministrazione centrale con le norme del precedente art. 10.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove.

Art. 13.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 17,75 se coniugati e di L. 16,90 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; di L. 15,10 se coniugati e di L. 14,25 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'impiegato ausiliario risieda nell'abitato principale di città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo, ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

A nessun candidato spettano competenze o rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nella sede di esami, nè per raggiungere la residenza definitiva per l'assunzione al posto di impiegato ausiliario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 600 posti nelle 50 residenze per le quali sono banditi i concorsi e relative sedi di esami.

Numero d'ordine	Residenza per la quale il concorso è bandito (a)	Numero complessivo dei posti di ciascun concorso, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1	Numero dei posti riservati ai giornalieri, di cui all'articolo 1 lettera c)	Direzione provinciale sede di esami alla quale debbono essere presentate le domande
1	Alessandria	12	—	Torino
2	Aosta	4	—	»
3	Cuneo	15	—	»
4	Genova	15	18	»
5	Imperia	6	—	»
6	La Spezia	5	—	»
7	Novara	17	—	»
8	Savona	8	—	»
9	Torino	28	10	»
10	Brescia	4	—	Milano
11	Como	6	—	»
12	Cremona	8	—	»
13	Milano	19	26	»
14	Parma	7	—	»
15	Piacenza	4	—	»
16	Sondrio	4	2	»
17	Fiume	5	—	Venezia
18	Treviso	4	—	»
19	Trieste	5	8	»
20	Udine	6	5	»
21	Venezia	8	5	»
22	Verona	11	—	»
23	Zara	6	—	»
24	Ascoli Piceno	6	1	Bologna
25	Arezzo	4	—	»
26	Bologna	9	6	»
27	Forlì	11	—	»
28	Macerata	4	—	»
29	Ravenna	6	—	»
30	Rovigo	7	—	»
31	Aquila	4	—	Roma
32	Cagliari	9	4	»
33	Chieti	7	2	»
34	Rieti	6	—	»
35	Roma	81 (b)	17	»
35-A	Roma	10 c)	—	Roma
36	Pescara	5	—	»
37	Siena	6	—	»
38	Teramo	4	—	»
39	Terni	8	—	»
40	Viterbo	4	—	»
41	Bari	9	—	Napoli
42	Catanzaro	10	5	»
43	Foggia	5	2	»
44	Napoli	16	3	»
45	Potenza	9	4	»
46	Salerno	6	—	»
47	Caltanissetta	5	—	Palermo
48	Messina	5	—	»
49	Palermo	13	2	»
50	Trapani	4	—	»
	TOTALI	480	120	

a) A norma del presente bando, il candidato può concorrere per più residenze, purchè siano comprese in uno stesso ed unico gruppo, e deve quindi sostenere le prove scritte soltanto presso la Direzione provinciale sede di esami stabilita di contro al gruppo stesso.
b) Il concorso è riservato ai soli concorrenti con programma di cui all'allegato n. 3.
c) Il concorso è riservato ai soli concorrenti con programma di cui all'allegato n. 4. E per esso occorre domanda legale, distinta da quelle dei concorsi n. 35, per 81 e 17 posti, nella stessa residenza.

Visto, *Il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO n. 2.

Documenti debitamente legalizzati che il candidato deve unire alla domanda:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) diploma originale o copia autenticata, di uno dei titoli indicati nell'art. 3 del bando.

È tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

I concorrenti al concorso di cui al n. 35-*A*, dell'allegato precedente, per la sede di Roma, dovranno inoltre produrre il titolo di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti produrranno detta copia, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra e corredata dalla dichiarazione integrativa.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guarra 1915-1918 o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, ovvero copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, di cui alla lettera *c*), il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è inscritto l'interessato, ovvero dal segretario dei Fasci degli Italiani all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

I concorrenti che già rivestano la qualità di dipendenti statali non di ruolo, debbono, inoltre, presentare:

l) attestazione dell'Amministrazione cui appartengono (o del direttore provinciale se dipendenti dall'Amministrazione postale-telegrafica), dalla quale risulti la durata del servizio civile effettivamente prestato.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1 del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-18, corredati dalla prescritta dichiarazione integrativa, e alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti che siano giornalieri dipendenti dalla Amministrazione postale telegrafica sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*), purchè nell'attestazione di cui alla lettera *l*) risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato il certificato di nascita o l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare e delle benemerenze di guerra o della causa fascista conformemente al disposto delle lettere *b*) e *g*). Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*) e *g*).

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), e *g*) un certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro sana e robusta costituzione. In difetto di detto certificato sono tenuti a presentare tutti i documenti prescritti. Anche l'eventuale certificato del comandante del Corpo deve essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quello di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*) *e*), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quello della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'articolo 4, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 3.

Programma di esame per impiegato ausiliario
(per tutti i concorsi, ad eccezione del concorso n. 35-*A*).

PRIMA PROVA.

Lingua italiana.

Una composizione di facile argomento, dalla quale possa desumersi la coltura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto della calligrafia, da giudicarsi dalla scrittura della composizione.

SECONDA PROVA.

Aritmetica.

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari.

Sistema metrico decimale. — Numeri complessi. — Rapporti e Proporzioni. — Regole del tre, semplice e composta. — Interesse e sconto, semplici.

TERZA PROVA.

a) *Geografia.*

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. — Colonie e possedimenti italiani. — Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.

Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia nell'interno e con l'estero.

b) *Nozioni di elettricità e magnetismo.*

Elettrizzazione. — Conduttori e coibenti. — Campo elettrico. — Potenziale. — Distribuzione della elettricità sui conduttori. — Potere delle punte — Capacità. — Condensatori. — Pile elettriche più comuni. — Forza elettromotrice. — Intensità. — Resistenza. — Legge di Ohm. — Corpi magnetici. — Calamite. — Campo magnetico. — Fenomeni elettromagnetici — Elettrocalamite — Galvanometri — Bussola. Cenni sulla telegrafia Morse.

N. B. — Il tema sarà diviso in due parti, una per la geografia e un'altra per l'elettricità e magnetismo.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 4.

Programma di esame per 10 posti di impiegato ausiliario in Roma (di cui al concorso n. 35-*A*).

PRIMA PROVA.

Lingua italiana.

Secondo il programma di cui all'allegato n. 3.

SECONDA PROVA.

Aritmetica.

Secondo il programma di cui all'allegato n. 3.

TERZA PROVA.

Dattilografia.

Prova pratica sulla macchina in uso nell'amministrazione (Olivetti).

La prova consisterà nel copiare un brano fornito dalla Amministrazione, con la maggiore esattezza e rapidità.

N. B. — Il detto programma è riservato ai soli aspiranti al concorso di 10 posti per la residenza di Roma, di cui al numero 35-*A*, che ne abbiano fatto apposita domanda.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

(507)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli a 450 posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, che reca norme per l'assunzione di personale ausiliario con contratto a termine;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, che reca provvedimenti a favore degli ex combattenti del cessato ruolo telefonico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Ritenuto necessario assumere 450 agenti subalterni nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1935;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 10 ottobre 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, per ciascuna delle 20 residenze elencate nell'allegato n. 1 del presente bando, sono indetti:

A) un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti, collocati in disponibilità dal 1° luglio 1926 e a riposo dal 1° luglio 1928;

B) un concorso per titoli a posti di agente subalterno a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, al quale possono concorrere:

1) gli agenti subalterni giornalieri in servizio dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto, escluso il personale addetto ai bassi servizi;

2) i portalettere rurali effettivi, già nominati con decreto Ministeriale;

3) i fattorini che, alla data del presente decreto, si trovino in servizio alla dipendenza di uffici principali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi od anche in uffici di 1ª classe gestiti da impiegati di ruolo, addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

4) i fattorini che, alla data del presente decreto, si trovino in servizio presso ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

I concorrenti di cui ai numedi 2, 3 e 4 dovranno avere, alla data del presente decreto, almeno un anno di servizio presso l'Amministrazione o presso le ditte suddette. Il servizio militare per obblighi di leva non è computato.

Art. 2.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato n. 1, e saranno conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8, al personale ex telefonico previsto dall'art. 1, lett. *A*).

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, in ciascuna residenza, con le norme del citato art. 8, ai vincitori di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 1, lettera *B*).

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato l'età di 25 anni.

Però, il limite massimo di età per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale, per i decorati al volor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente ed ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui detti limiti massimi di età, un aumento di 4 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1, lettera *A*).

Ai suddetti concorsi non possono partecipare le donne, ai sensi del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 4.

Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato n. 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare la residenza per la quale concorre, elencare tutti i documenti che presenta, ed apporre la propria firma, specificando; oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

È consentito di prendere parte a concorsi per più residenze. In tal caso occorrono tante domande su cartada bollo da L. 6

ciascuna, quante sono le residenze alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola delle domande i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata sarà altresì indicato l'ordine di preferenze delle varie residenze per le quali l'aspirante concorre.

La domanda documentata e le altre domande dovranno essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Però tali domande dovranno essere presentate o fatte pervenire non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, soltanto alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, da cui il concorrente dipende.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non pervengano alla competente Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi da cui il concorrente dipende, entro il suddetto termine di 60 giorni e che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Art. 6.

Le Direzioni provinciali dovranno protocollare le domande di partecipazione al concorso man mano che pervengono e trasmetterle subito di volta in volta, insieme coi documenti e col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio II, Divisione 1ª, Sezione 2ª), previa apposizione su di esse del bollo con la data di accettazione, la trascrizione degli estremi del protocollo e la firma del direttore provinciale.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno pure:

1) un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto;

2) un elenco alfabetico degli altri concorrenti, distinti secondo i numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 1, lettera *B*).

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 1, lettera *B*) le Direzioni provinciali compileranno un breve rapporto sulla condotta e sui precedenti di servizio.

Per i concorrenti di cui al n. 4 della lettera *B*) del precedente art. 1, il rapporto dovrà essere compilato con la scorta di informazioni da richiedere a cura delle Direzioni medesime alle ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina ministeriale, formerà:

1) tante distinte graduatorie degli ex telefonici che riterrà meritevoli, quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *A*) valutando complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti;

2) tante distinte graduatorie di merito quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*) per i concorrenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, valutando complessivamente per ciascun concorrente la condotta e i precedenti di servizio in base al rapporto di cui all'art. 7 nonchè altri titoli prodotti dal concorrente stesso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per ciascuna residenza la Commissione assegnerà i posti messi a concorso per la residenza stessa, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici di cui all'art. 1, lettera *A*) secondo l'ordine della loro speciale graduatoria.

I posti di ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico saranno assegnati agli altri concorrenti che ne abbiano presentata la relativa domanda, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fermo restando:

a) che agli invalidi di guerra ed ai minorati della causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) che agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriormente se abbiano conseguito il brevetto di ferito; e in loro mancanza agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

I posti che, dopo tale assegnazione, non fossero eventualmente coperti, potranno essere conferiti dalla Commissione ai concorrenti compresi in una delle graduatorie suddette, nell'ordine della valutazione complessiva riportata e con l'osservanza delle norme predette.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto, di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti con le norme del precedente art. 8, ultimo alinea.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 15,10 se coniugati, e di L. 14,25 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; di L. 12,55 se coniugati, e di L. 11,70 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale delle città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di viaggio per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 450 posti di agente ausiliario nelle 20 residenze per le quali sono banditi i concorsi.

N. d'ordine	Residenza per la quale il concorso è bandito	Numero dei posti di ciascun concorso
1	Bologna	20
2	Bolzano	14
3	Brescia	7
4	Como	10
5	Genova	50
6	Gorizia	4
7	Grosseto	3
8	Milano	120
9	Novara	10
10	Nuoro	3
11	Padova	5
12	Piacenza	4
13	Pola	4
14	Roma	124
15	Savona	3
16	Torino	30
17	Trento	5
18	Trieste	10
19	Varese	4
20	Venezia	20
	Totale	450

Visto, *Il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

Documenti debitamente legalizzati, che il concorrente deve unire alla domanda:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) diploma originale o copia autenticata dalla competente autorità scolastica, redatta in carta legale, del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente decreto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra e corredata dalla dichiarazione integrativa.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, oppure copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice Segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato;

l) altri titoli che il concorrente intenda di presentare.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-18 ed alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 della lettera *B*) dell'art. 1 sono dispensati dal presentare i documenti prescritti dalle lettere *a*), *b*) e *g*) del presente allegato n. 2, semprechè abbiano già esibito per l'ammissione in servizio il certificato di nascita, il titolo di studio di cui alla lettera *b*), i documenti delle eventuali benemerenze della causa fascista e semprechè tutti i predetti documenti si trovino in possesso dell'Amministrazione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), un certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la sana e robusta costituzione. In difetto di detto certificato sono tenuti a presentare tutti i documenti prescritti. Anche l'eventuale certificato del comandante del Corpo deve essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 5, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Visto, *Il Ministro*: BENNI.

(508)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli a 150 posti di agente subalterno a contratto con mansioni di guardafili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti il Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, che reca norme per l'assunzione di personale ausiliario con contratto a termine;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, che reca provvedimenti a favore degli ex combattenti del cessato ruolo telefonico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva per una volta tanto i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Ritenuto necessario assumere 150 agenti subalterni a contratto nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con mansioni di guardafili;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1935;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 10 ottobre 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, per ciascuna delle 26 residenze, elencate nell'allegato n. 1 del presente bando, sono indetti:

A) un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine con mansioni di guardafili, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti, collocati in disponibilità il 1° luglio 1926 ed a riposo dal 1° luglio 1928, i quali abbiano disimpegnato durante il servizio di ruolo mansioni di guardafili;

B) un concorso per titoli a posti di agente subalterno a contratto a termine con mansioni di guardafili, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023. A questo concorso possono partecipare gli operai guardafili che, alla data del presente decreto, e da almeno due anni, siano a disposizione dei Circoli delle Costruzioni telegrafiche, per i lavori di linea.

Art. 2.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato n. 1 e saranno conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8, al personale ex telefonico previsto dall'art. 1, lettera *A*).

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, in ciascuna residenza, con le norme del citato art. 8, ai vincitori del concorso di cui allo stesso art. 1, lettera *B*).

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato l'età di 29 anni.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 34, e per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valore militare, il limite anzidetto è elevato ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente ed ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui detti limiti massimi di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1, lettera *A*), e per gli operai che trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 1, lettera *B*), abbiano prestato non meno di 500 giornate di lavoro presso i Circoli stessi nel biennio, di cui alla stessa lettera *B*).

Art. 4.

Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda di ammissione ad uso dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato n. 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare la residenza per la quale concorre, elencare tutti i documenti che presenta, ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

E' consentito di prendere parte a concorsi per più residenze. In tal caso occorrono tante domande, su carta da bollo da L. 6 ciascuna, quante sono le residenze alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola delle domande i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domada documentata sarà altresì indicato l'ordine di preferenza delle varie residenze per le quali l'aspirante concorre.

La domanda documentata e le altre domande dovranno essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Però, tali domande dovranno essere presentate o fatte pervenire, non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, soltanto alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, da cui il concorrente dipende.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non pervengano alla competente Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, da cui il concorrente dipende, entro il suddetto termine di 60 giorni e che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Art. 6.

Le Direzioni provinciali dovranno protocollare le domande di partecipazione al concorso man mano che pervengano e trasmetterle subito di volta in volta, insieme coi documenti e col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio II, Divisione 1ª, Sezione 2ª), previa apposizione su di esse del bollo con la data di accettazione, la trascrizione degli estremi del protocollo e la firma del direttore provinciale.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno pure:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto;

2° un elenco alfabetico degli altri concorrenti, tenendo distinti coloro per i quali, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 7.

Per ciascuno degli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), le Direzioni provinciali compileranno un breve rapporto sulla condotta e sui precedenti di servizio, precisando anche il numero delle giornate lavorative.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina ministeriale, formerà:

1° tante distinte graduatorie degli ex telefonici che riterrà meritevoli, quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *A*), valutando complessivamente la condotta, e i precedenti di servizio dei concorrenti;

2° tante distinte graduatorie di merito quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), per i concorrenti operai guardafili, valutando complessivamente, per ciascun concorrente, la condotta, i precedenti di servizio e le giornate lavorative in base al rapporto di cui all'art. 7 nonchè i titoli eventualmente prodotti dal concorrente stesso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per ciascuna residenza la Commissione assegnerà i posti messi a concorso per la residenza stessa, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici di cui all'art. 1, lettera *A*), secondo l'ordine della loro speciale graduatoria.

I posti di ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico saranno assegnati agli altri concorrenti, che ne abbiano presentato la relativa domanda, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fermo restando:

a) che agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) che agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito; e in loro mancanza agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

I posti che, dopo tale assegnazione non fossero eventualmente coperti, potranno essere conferiti dalla Commissione ai concorrenti compresi in una delle graduatorie suddette, nell'ordine della valutazione complessiva riportata e con l'osservanza delle norme predette.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti potranno essere conferiti con le norme del precedente art. 8, ultimo alinea.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 15,10 se coniugati e di L. 14,25 se non coniugati, quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; di 12,55 se coniugati e di L. 11,70 se non coniugati quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale della città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di viaggio per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 150 posti di agente ausiliario con mansioni di guardafili nelle 26 residenze per le quali sono banditi i concorsi.

N. d'ordine	Residenza per la quale il concorso è bandito	Numero dei posti di ciascun concorso
1	Alessandria	3
2	Ancona	5
3	Bari	3
4	Bologna	5
5	Bolzano	6
6	Brescia	4
7	Cagliari	5
8	Castrovillari	7
9	Firenze	5
10	Foggia	6
11	Foligno	7
12	Genova	7
13	Messina	5
14	Milano	5
15	Napoli	3
16	Palermo	4
17	Parma	3
18	Pisa	6
19	Reggio Calabria	12
20	Roma	7
21	Salerno	7
22	Sulmona	3
23	Torino	14
24	Trieste	8
25	Venezia	6
26	Verona	4
	Totale	150

Visto, *Il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

Documenti debitamente legalizzati che il concorrente deve unire alla domanda:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giusdizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

b) diploma originale o copia auteticata dalla competente autorità scolastica, redatta in carta legale, del titolo di studio di cui all'art. 4, del presente decreto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto reale;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo, gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia del foglio matricolare militare o del congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; e certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra e corredata dalla dichiarazione integrativa.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, oppure copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice Segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare questo certificato;

l) altri titoli che il concorrente intenda di presentare.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alla lettera *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-18 corredata dalla prescritta dichiarazione integrativa, e alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la sana e robusta costituzione.

In difetto di detto certificato sono tenuti a presentare tutti i documenti prescritti. Anche l'eventuale certificato del comandante del Corpo deve essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 5, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Il Ministro: BENNI.

(509)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.